

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 278

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIANI - SCHIRRU - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS

il 29 luglio 2021

Disposizioni in materia di parità di genere, nel lavoro e nelle retribuzioni per la valorizzazione delle competenze delle donne e per un equo sviluppo della società

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il lungo complesso e articolato cammino delle tematiche relative alla promozione della parità di genere necessita ancora di una serie di interventi normativi che rafforzino e consolidino la cornice legislativa esistente. Se a livello europeo e nazionale qualcosa si è mosso anche in tempi recenti, nella nostra Isola registriamo la necessità di ulteriori interventi che inquadrino le problematiche attinenti il raggiungimento di una effettiva parità di genere in diversi settori della vita pubblica, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro e alle relazioni sociali; interventi che è necessario attuare tenendo conto delle peculiarità del sistema Sardegna, inteso come quell'insieme di specificità di ordine storico, culturale, politico e sociale basate sui caratteri identitari di popolo e nazione che la nostra Isola rappresenta nel panorama della Repubblica e in Europa.

Il legislatore sardo, quindi, non può e non deve rinunciare ad intervenire con propri provvedimenti specifici, al fine di incardinare la materia in un ambiente socio-economico e socio-culturale che richiede particolare attenzione e conoscenza delle problematiche ad esso correlate.

La Regione, pertanto, in forza dello Statuto di autonomia speciale e in osservanza e armonia con l'articolo 117 della Costituzione e le leggi regionali 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne), 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), 28 dicembre 2000, n. 26 (Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215), 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) e 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza), promuove le politiche per l'attuazione della parità di genere eliminando qualsiasi di-

scriminazione al fine di favorire l'affermazione del ruolo delle donne nella società sarda, secondo le aspirazioni e le attitudini di ciascuna persona, per il riequilibrio della disparità tra i sessi quale condizione fondamentale per un equo e armonico sviluppo della società.

Con la presente proposta di legge, composta da 17 articoli, si propone la creazione in Sardegna, attraverso il riconoscimento e la promozione della parità di genere, di un equilibrato sviluppo socio-economico basato su un sistema equo di cittadinanza per la parità di genere, al fine di eliminare gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale delle donne.

Ancora oggi, persistono disparità di genere soprattutto nel mercato del lavoro, le donne continuano infatti ad essere sovra rappresentate nei settori peggio retribuiti e sotto rappresentate nelle posizioni apicali; si registra, inoltre, soprattutto nel settore privato, in linea col dato italiano, un 20 per cento in meno di retribuzione delle donne rispetto agli uomini.

Le azioni che la Regione può attuare al fine di riequilibrare la disparità tra i sessi riguardano:

- a) la parità retributiva tra i sessi;
- b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro;
- c) la valorizzazione delle competenze delle donne;
- d) la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro;
- e) l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare.

La presente proposta di legge prevede al fine di garantire la parità retributiva, la concessione di facilitazioni fiscali e benefici economici alle imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale con meno di cento dipendenti, che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione a quelli relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di categoria o di qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta. È prevista, inoltre, l'istituzione del Registro regionale delle imprese virtuose (RIV) in materia di parità retributiva di genere; le imprese iscritte nel RIV potranno usufruire di un sistema di premialità attraverso l'erogazione di benefici economici e agevolazioni fiscali.

Le misure e le forme di sostegno, previste nella proposta di legge, sono orientate a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, mediante l'inserimento nei bandi e negli avvisi pubblici di clausole che contemplino la revoca dei benefici, anche economici, alle imprese che nel quinquennio successivo all'erogazione da parte della Regione, vengano condannate, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di maternità e paternità e l'esclusione delle imprese da qualunque beneficio, erogato o attribuito dalla Regione, per il triennio successivo alla pubblicazione della sentenza.

Nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile la Regione introduce misure di sostegno e valorizzazione delle imprese che assumono donne con contratti di lavoro a tempo determinato, promuove il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorisce l'istituzione di un apposito "Sportello donna" presso i centri per l'impiego localizzati nel territorio regionale, stipulando uno o più protocolli d'intesa tra i centri per l'impiego e gli enti locali al fine di favorire la conoscenza delle esigenze lavorative dei territori.

È inoltre riservata una quota del fondo per il microcredito alle donne che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio sociale:

- a) donne vittime di violenza;
- b) donne con disabilità;
- c) donne componenti famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento.

Sono previste importanti misure per il benessere lavorativo, favorendo, tra gli altri, il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure che garantiscano il mantenimento delle competenze e il proseguimento della carriera, tenuto conto che il tempo dedicato dalla donna alla famiglia spesso nel settore privato si traduce nella perdita di posizioni lavorative raggiunte in precedenza.

Al fine di valorizzare l'imprenditoria femminile è prevista l'istituzione di un fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie sotto forma di garanzia e la stipulazione di protocolli di intesa con l'Associazione Bancaria Italiana e altri enti finanziari aventi sede legale in Sardegna, al fine di consentire l'accesso al credito a tassi agevolati.

Infine, la Regione al fine di favorire l'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro prevede una serie di misure tra cui, un buono per l'acquisto di servizi di babysitting e di caregiver; la stipula di accordi e protocolli d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali per l'adozione di moduli lavorativi orari che concilino i tempi di vita e i tempi di lavoro, riconoscendo alle imprese che adottano detti moduli specifiche premialità sotto forma di punteggio aggiuntivo ai fini della partecipazione ai bandi ed avvisi pubblicati dalla Regione; la costituzione di banche del tempo e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia; l'utilizzo di procedure telematiche che consentano una migliore fruizione dei servizi on line rivolti alle famiglie.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Finalità e azioni

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove la parità di genere al fine di creare in Sardegna un equilibrato sviluppo socio-economico basato su un sistema equo di cittadinanza per la parità di genere.

2. La Regione promuove politiche per l'attuazione della parità di genere in ogni campo, introducendo norme tese ad eliminare qualsiasi discriminazione e ostacolo al fine di favorire l'affermazione del ruolo delle donne nella società sarda, secondo le aspirazioni e le attitudini di ciascuna persona, per il riequilibrio della disparità tra i sessi quale condizione fondamentale per un equo e armonico sviluppo della società.

Art. 2

Azioni

1. Ai fini dell'articolo 1 la Regione adotta le seguenti disposizioni dettando norme per:

- a) la parità retributiva fra i sessi;
- b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro;
- c) la valorizzazione delle competenze delle donne;
- d) la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro;
- e) l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare.

Art. 3

Parità retributiva

1. La Regione promuove la parità retri-

butiva eliminando qualsiasi causa di permanenza delle differenze retributive basate sul genere quale forma discriminatoria che impedisce l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, sociale ed economica. A tal fine favorisce, mediante la concessione di facilitazioni fiscali e benefici economici:

- a) le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale con meno di cento dipendenti, che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione a quelli relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di categoria o di qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta;
- b) la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.

Art. 4

Registro regionale delle imprese virtuose (RIV) in materia di parità retributiva

1. È istituito il Registro delle imprese virtuose in materia di parità retributiva di genere, di seguito denominato RIV, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro.

2. Al registro possono iscriversi le imprese di cui all'articolo 3 che attuano la parità retributiva tra i sessi in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14 che individua i criteri e le modalità per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle imprese virtuose di cui al comma 1.

3. La Regione stabilisce a favore delle imprese iscritte nel RIV un sistema di premialità attraverso l'erogazione di benefici economici e agevolazioni fiscali.

Capo II

Misure e forme di sostegno

Art. 5

Misure di contrasto all'abbandono lavorativo delle donne

1. La Regione ai fini di cui all'articolo 1, adotta atti di indirizzo e provvedimenti normativi nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali, aziende e società controllate inserendo nei bandi e negli avvisi pubblici clausole che contemplino:

- a) la revoca dei benefici, anche economici, alle imprese che nel quinquennio successivo all'erogazione da parte della Regione, siano condannate, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di maternità e paternità;
- b) l'esclusione delle imprese da qualunque beneficio, erogato o attribuito dalla Regione, per il triennio successivo alla pubblicazione della sentenza di cui alla lettera a).

2. La Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa, di cui al comma 1, per la trasmissione dei dati alla Presidenza e alla Segreteria generale della Giunta regionale con:

- a) i tribunali e le corti di appello, aventi sede in Sardegna e che operano in funzione di giudici del lavoro;
- b) le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali;
- c) le organizzazioni sindacali.

Art. 6

Misure atte a favorire l'occupazione femminile, la stabilità e la qualità del rapporto di lavoro

1. Nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile la Regione introduce misure di sostegno e valorizzazione delle imprese che

assumono donne con contratti di lavoro a tempo indeterminato riconoscendo:

- a) contributi sino ad un importo pari al cento per cento dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta dell'anno in corso a cui si eroga il contributo e del biennio successivo;
- b) una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, relativamente alla valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi di gara e bandi regionali.

2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, attraverso il regolamento di cui all'articolo 14, individua modalità e criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità, garantendo proporzionalità degli stessi in rapporto al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, lettera b).

3. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti nella misura massima stabilita esclusivamente a quelle imprese pubbliche e private che occupino meno di 100 dipendenti le quali, sulla base della normativa vigente, non presentino nessun divario retributivo basato sul genere.

Art. 7

Reinserimento sociale e lavorativo delle donne

1. La Regione promuove il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza attraverso le seguenti misure:

- a) riconoscimento alle imprese che assumono donne vittime di violenza dei benefici di cui all'articolo 6 nella misura massima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 14;
- b) erogazione di contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione di progetti di iniziativa degli enti del Terzo Settore che favoriscano percorsi lavorativi, finalizzati all'assunzione, dedicati alle donne vittime di violenza.

Art. 8

Sportello donna

1. La Regione allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuove l'istituzione di un apposito "Sportello donna" presso i centri per l'impiego localizzati nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la stipulazione di uno o più protocolli d'intesa tra i centri per l'impiego e gli enti locali al fine di favorire la conoscenza delle esigenze lavorative presenti nei territori.

Art. 9

Microcredito

1. La Regione nell'ambito delle iniziative di cui alla presente legge riserva una quota del fondo per il microcredito alle donne nelle seguenti condizioni di disagio sociale:

- a) donne vittime di violenza;
- b) donne con disabilità;
- c) donne componenti famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento.

Art. 10

Misure per il benessere lavorativo

1. La Regione:

- a) adotta una organizzazione del lavoro per favorire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni di appartenenza, assicurando la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita;
- b) favorisce il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure che garantiscano il mantenimento

- delle competenze e il proseguimento della carriera;
- c) verifica il rispetto della normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio di parità di genere;
 - d) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigente che a quello non dirigente, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini, e adotta le conseguenti azioni correttive;
 - e) ove sussista un divario, adotta le opportune iniziative tese ad assicurare il riequilibrio di genere nelle attività e posizioni gerarchiche.

Capo III

Accesso al credito, agevolazioni e riequilibrio dei tempi di lavoro e tempi di vita

Art. 11

Imprenditoria femminile

1. La Regione al fine di valorizzare l'imprenditoria femminile:

- a) istituisce un fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie sotto forma di garanzia;
- b) favorisce la stipulazione di protocolli di intesa con l'Associazione bancaria italiana e altri enti finanziari aventi sede legale in Sardegna, al fine di consentire l'accesso al credito a tassi agevolati.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi di cui al comma 1.

Art. 12

Buoni acquisto servizi baby-sitting e caregiver

1. La Regione al fine di favorire l'equilibrio dei tempi di vita e di lavoro stabilisce un buono per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver.

2. Il buono è concesso, con cadenza an-

nuale, previo avviso pubblico, alle madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, per i dodici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità, ovvero al congedo parentale.

3. Il buono può essere erogato esclusivamente per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver attivati nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Art. 13

Tempi di vita e tempi di lavoro

1. La Regione riconosce che l'equa distribuzione delle responsabilità familiari è il presupposto per l'affermazione di buone pratiche territoriali e la diffusione delle pari opportunità e al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:

- a) incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati col servizio pubblico, volti a raggiungere la flessibilità delle prestazioni, il coordinamento degli orari che favoriscano il tempo necessario per l'espletamento delle attività familiari. A tal fine assicura a ciascun genitore che lavora o è inserito in un processo di formazione o di ricerca attiva di lavoro, la fruizione di servizi alle famiglie;
- b) promuove la stipula di accordi e protocolli d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali per l'adozione di moduli lavorativi orari che conciliano i tempi di vita e i tempi di lavoro, riconoscendo alle imprese che li adottano specifiche premialità sotto forma di punteggio aggiuntivo ai fini della partecipazione ai bandi ed avvisi pubblicati dalla Regione;
- c) promuove la costituzione di banche del tempo e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia;
- d) promuove l'utilizzo di procedure telematiche che consentono una migliore fruizione dei servizi on line rivolti alle famiglie.

Disposizioni finali

Art. 14

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, adotta un regolamento di attuazione e integrazione che disciplina le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 15

Clausola obiettivo

1. La Giunta regionale con cadenza annuale, a far data dall'entrata in vigore del regolamento attuativo, presenta alla Commissione consiliare competente in materia di pari opportunità una relazione che contempra la valutazione degli effetti e le ricadute derivanti dall'applicazione della presente legge e sullo stato di attuazione degli interventi da essa previsti.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 150.000 per l'anno 2021 e in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare nel conto missione 20 - programma 03 - titolo 1 - cap. SC08.0024;

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono introdotte le seguenti modificazioni:

in diminuzione

SC08.0024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1) Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

2021	euro	150.000
------	------	---------

2022	euro	300.000
2023	euro	300.000

in aumento

cap. (NI) Spese per la promozione di politiche di attuazione della parità di genere

2021	euro	150.000
2022	euro	300.000
2023	euro	300.000.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).